

CAPITOLATO SPECIALE – PROGETTO ESECUTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA, ARCA (VIA DAL VERME 8,REGGIO EMILIA), PER IL PERIODO 01/09/2017 – 30/06/2020 - CPV 8011 0000-8 Istruzione Prescolastica- Allegato IX D.Lgs 50/2016

- Art. 1 OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO
- Art. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Art. 3 CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
- Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 5 ONERI A CARICO E DUVRI
- Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 7 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 8 SICUREZZA
- Art. 9 PROCEDURE DI GARA
- Art. 10 OFFERTA
- Art. 11 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 12 SUBAPPALTO
- Art. 13 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- Art. 14 CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA
- Art. 15 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
- Art. 16 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 17 MODALITA' DI PAGAMENTO
- Art. 18 OBBLIGO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 19 DIPENDENTI DELLE P.A. - DIVIETI
- Art. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 21 VARIAZIONI
- Art. 22 DIVIETO DELL'APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO
- Art. 23 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- Art. 24 INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO – PENALI
- Art. 25 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
- Art. 26 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- Art. 27 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

ART. 1 - OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL’APPALTO

1-1 Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della gestione del **NIDO ARCA - 70 posti** - sito in via dal Verme 8 (Reggio Emilia)

1-2 Durata dell'appalto

Il presente affidamento avrà durata di 30 mesi con inizio il 1° settembre 2017 e termine il 30 giugno 2020. con possibilità, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dell'art. 35 co. 4 di optare per il rinnovo dell'appalto in essere o la ripetizione per un periodo massimo di 3 anni **a partire dal 1 settembre 2020** mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario. E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del servizio in essere nelle more e sino all'espletamento della nuova procedura concorsuale.

ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il servizio oggetto della presente gara rientra nei servizi di cui all'Allegato IX del D. Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (artt. 140 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016).

La gara viene pertanto esperita nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente capitolato speciale – progetto esecutivo, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 3 - CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara ai sensi dell'art. 35 co. 4 segg. del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilito in € **766.500,00** Euro settecentosessantaseimilacinquecento,00) per l'intera durata del contratto (30 mesi) oltre ad IVA se dovuta comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata in base ai criteri ed ai parametri stabiliti nel disciplinare e nel bando di gara da apposita Commissione individuata ai sensi del suddetto codice, nei seguenti limiti:

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI QUALITATIVI

PUNTI MASSIMI 80

OFFERTA ECONOMICA

PUNTI MASSIMI 20

TOTALE

PUNTI MASSIMI 100

Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

Nelle more di stipula del contratto, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto per un massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Paola Cagliari, Direttore dell'Istituzione "Scuole e Nidi d'Infanzia".

ART. 5 – ONERI A CARICO E D.U.V.R.I.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali. Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese afferenti la gara, alla stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa e alla sua registrazione o per nuovo contratto derivante dall'eventuale proroga o rinnovo previsti al precedente art. 1-3 (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, ...); è esclusa soltanto l'I.V.A..

L'Aggiudicatario sarà tenuto inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 co. 35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012, a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara.

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 – bis del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dalla Determinazione AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI, in quanto i servizi sono totalmente svolti da personale non dipendente dall'Istituzione.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1- Ubicazione e capienza dei locali.

L'Appaltatore dovrà organizzare il servizio di gestione del **Nido Arca** nei locali **siti in via dal Verme 8 (Reggio Emilia)** adeguatamente predisposti ed attrezzati per ospitare **70 bimbi** di età dai 3 mesi ai 3 anni.

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale – progetto esecutivo, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative devono essere contenute nel progetto pedagogico.

6.2 - Orari e calendario scolastico del nido

Il Servizio dovrà seguire il seguente calendario scolastico e i seguenti orari:

- a) L'orario giornaliero sarà dalle 8 alle 16, con possibilità di ingresso anticipato alle 7.30 per le famiglie che ne facciano richiesta, dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale che preveda il funzionamento del servizio per 10 mesi (da settembre a giugno) con la possibilità di un servizio straordinario estivo (cioè per il mese di luglio) per le famiglie che ne facciano richiesta, con le modalità e le condizioni che verranno concordemente definite. Deve essere inoltre previsto il prolungamento d'orario fino alle ore 18.30, nel caso ne facciano richiesta almeno 7 famiglie. Devono infine essere previste almeno 3 giornate lavorative prima dell'inizio di frequenza dei bambini per la predisposizione degli ambienti ed i colloqui con le nuove famiglie e 3 giornate dopo la fine dell'anno scolastico per il relativo riassetto
- b) Eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e l'Ente Gestore e non rientreranno nel presente rapporto contrattuale.
- c) L'Appaltatore potrà utilizzare la struttura anche oltre i tempi del servizio convenzionato per attività rivolte all'infanzia compatibili con la destinazione della struttura e con rapporto economico diretto con l'utenza, convenendolo con l'Istituzione.

6.3 Personale e gestione sociale.

- a) L'Appaltatore dovrà garantire un rapporto educatori-bambini coerente con le disposizioni regionali (Legge Regionale 19/2016 Emilia Romagna) in materia. Potrà essere utilizzato personale volontario e/o giovani in servizio civile volontario, purché essi svolgano la propria attività in logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali sopra citati.
- b) Dovrà essere inoltre garantito:
 - L'utilizzo del personale educativo ed ausiliario, che dovrà inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti (titoli di studio, idoneità fisica) dalle leggi regionali (Legge Regionale 19/2016 Emilia Romagna). Occorre preferire, a parità di condizioni, in prima istanza, coloro che già hanno prestato servizio presso altre strutture educative (nidi,

servizi integrativi per l'infanzia, scuole infanzia e scuole primarie).

- Il personale di nuova assunzione, senza precedenti esperienze in servizi per l'infanzia, è tenuto a compiere un tirocinio preventivo in un nido comunale o convenzionato, per un periodo di almeno 3 settimane. L'Istituzione si impegna allo scopo a fornire detta possibilità.
- Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). L'utilizzo di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.
- Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Appaltatore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.
- L'Appaltatore dovrà adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi analogo a quello adottato dal Comune di Reggio Emilia per i servizi per l'infanzia.
- Deve essere inoltre garantita tramite assunzioni a tempo indeterminato o determinato per tutta la durata dell'appalto, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.. Per assicurare la necessaria continuità didattica ed evitare eccessivi avvicendamenti i contratti del personale dovranno prevedere la fruizione delle ferie maturate, prioritariamente nei periodi di chiusura del servizio (Natale, Pasqua, mesi estivi).
- L'Istituzione può richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche.
- All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato all'Istituzione l'elenco nominativo del personale insegnante e ausiliario (dipendenti o collaboratori) con le specifiche mansioni e titoli di accesso e dovranno essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico. Dovrà inoltre essere indicata la figura di riferimento per i contatti con l'Istituzione. L'Istituzione avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione.
- All'interno dell'orario settimanale del personale, è previsto un monte ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti dei servizi per l'infanzia pubblici ed è inoltre prevista la partecipazione degli operatori del nido al programma di aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituzione per il personale dei servizi per l'infanzia comunali. A tal fine sono previsti i necessari incontri fra la Direzione pedagogico - didattica dell'Istituzione e il Coordinamento Pedagogico dell'Impresa Appaltatrice, durante la fase di predisposizione del suddetto programma di aggiornamento.
- L'Appaltatore si avvale del supporto di un coordinatore pedagogico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con la Direzione Pedagogica Didattica dell'Istituzione al fine di assicurare un confronto culturale e di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.
- L' Appaltatore dovrà garantire la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle famiglie sia attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi sia attraverso le modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

6.4 Modalità di ammissione e frequenza dei bambini.

- L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'Istituzione effettuata in base alla graduatoria dei richiedenti, di norma non oltre la metà di luglio. Non può essere precluso l'accesso a nessun bambino; nel caso di bambini diversamente abili verrà valutata fra l'

Appaltatore e la Direzione pedagogico didattica dell'Istituzione l'opportunità di personale di supporto, le cui spese saranno a carico dell'Ente gestore, secondo la proposta indicata in sede di gara.

- In caso di ritiro di un bambino l'Istituzione provvede alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Qualora la stessa venga esaurita e all'Impresa Appaltatrice rimanessero posti disponibili, potranno essere accolti altri bambini residente nel Comune di Reggio Emilia fino al completamento dei posti convenzionati. Queste nuove iscrizioni dovranno avvenire attraverso i competenti uffici dell'Istituzione.
- L'appaltatore applicherà rette mensili differenziate indicate dall'Istituzione, con l'esclusione del servizio di prolungamento di orario (tempo lungo) e dei servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 6.2 (lett. B e C) per i quali si prevede una quota a parte.
- In caso di assenza per certificata malattia di un bambino non inferiore a 20 giorni consecutivi, l'Appaltatore si impegna ad applicare una riduzione sulla retta del 30%. L'Istituzione verserà comunque l'intero ammontare del corrispettivo.
- L'Appaltatore applicherà riduzioni in caso di famiglie con più figli frequentanti il servizio e/o servizi gestiti dalla stessa ditta e nel caso di avvio scaglionato del servizio, in analogia a quanto definito nei servizi comunali.

6.5 Obblighi dell'Istituzione

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione si impegna a:

- Provvedere a versare, ogni mese, il corrispettivo di € 365,00 oltre all'IVA se dovuta, da adeguarsi sulla base dello sconto proposto in sede di gara, per ogni bambino iscritto e frequentante la sezione di nido;
- La somma pagata dall'Istituzione sarà decurtata di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'Appaltatore per la gestione del nido in argomento;
- Il compenso mensile a bambino corrisposto per 10 mesi del calendario scolastico remunera tutta le attività di gestione, comprese quelle preparatorie e conclusive di cui all'art. 6.2;
- Mensilmente verranno effettuati eventuali conguagli a favore dell'Appaltatore o dell'Istituzione, nel caso di scostamenti delle entrate rispetto ad un importo calcolato sulla base della retta media stabilita in € 361,00 mensili (IVA compresa se dovuta). Le entrate vengono definite sulla base delle rette stabilite dall'Istituzione e non sulla base del ricavo effettivo realizzato dall'Appaltatore. La somma pagata dall'Istituzione sarà decurtata di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'Appaltatore per la gestione del nido o della scuola.
- La revisione del prezzo, nei termini di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sarà operata sulla base di istruttoria condotta dal R.U.P., sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, oggetto di specifica pubblicazione da parte di Autorità Pubbliche, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, nonché tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; in caso di mancata pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà costituito dall'indice medio annuo FOI (famiglie operai-impiegati).
- Mettere a disposizione i locali in comodato e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento.

6.6 Obblighi dell'Appaltatore.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli l'Appaltatore si impegna a:

- Predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti,

nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto della presente convenzione, secondo uno schema fornito dall'Istituzione. Il costo del lavoro dovrà essere definito e mantenuto costantemente aggiornato sulla base dei parametri delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 23 D.Lgs 50/2016 comma 16).

- Inviare mensilmente gli elenchi e i bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo e della definizione del conguaglio e relativa fattura.
- Garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, applicate nelle strutture comunali, approvate dalle autorità sanitarie, nonché delle norme igienico sanitarie previste in materia (in particolare Reg. CEE 852/2004 e s.m.i. e 853/2004 e s.m.i). Fornire pasti e merende attraverso la preparazione in loco, nella cucina predisposta presso la struttura.
- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi, per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, analoghe a quelle stipulate per le scuole dell'infanzia e i nidi comunali. In particolare, l'Appaltatore si impegna a stipulare ed a tenere in validità per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e /o integrativi-modificativi). In particolare, detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per i danni cagionati a terzi, ed al proprio personale, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta con i seguenti massimali:
 - RCT: massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro;
 - RCO: massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.
 - Le predette coperture assicurative devono essere garantite anche per il personale volontario eventualmente impegnato nelle attività di supporto, mai in sostituzione di personale dipendente.
 - Copia delle polizze dovranno essere prodotte in sede di stipula e, negli anni successivi, inviate all'Istituzione prima dell'apertura annuale del servizio.
- L'affidatario, con la firma del contratto, accetterà che gli obblighi di comportamento, previsti dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia" attualmente in vigore, vengano estesi, per quanto compatibili, a se stesso ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. E' possibile consultare e scaricare il Codice accedendo al sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza", "Altri contenuti" tra gli allegati al "Piano triennale anticorruzione".
- Per quanto non espressamente disciplinato dal citato Codice integrativo si rinvia alle disposizioni previste dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) che trovano diretta applicazione. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione delle norme degli stessi Codici da parte dei collaboratori e/o del contraente.
- Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato speciale – progetto esecutivo, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti.

L'affidatario si impegna infine:

- a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'intera struttura assegnata, dell'area verde e cortiliva, degli arredi e delle attrezzature nonché al pagamento delle relative utenze;
- a provvedere, ogni anno scolastico, all'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature per un valore di almeno € 2.000 da mettere a disposizione del nido e da documentare all'Istituzione. Tali arredi ed attrezzature resteranno di proprietà dell'Istituzione al termine dell'appalto, senza il pagamento di ulteriori oneri. Al termine dell'appalto la struttura dovrà essere ritinteggiata.

6.7 Verifiche e controlli dell'Istituzione

L'Istituzione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati al nido al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

All'Istituzione deve essere permessa la visione del libro del lavoro e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti a/o soci impegnati nel servizio di cui al presente contratto.

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente gestore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Ente gestore stesso.

ART. 7- PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. CLAUSOLA SOCIALE

In caso di cambio di gestione l'aggiudicatario assume l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, rispetto alla propria organizzazione d'impresa, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario con il rispetto delle condizioni contrattuali in godimento.

Si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

ART. 8 - SICUREZZA

La ditta dovrà garantire la presenza di personale in possesso di attestato di Addetto PRIMO SOCCORSO per attività di tipo AZIENDE GRUPPO B (D.M. 308/2003 e relativi aggiornamenti periodici) e di attestato di ADDETTO ANTINCENDIO rilasciato ed aggiornato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 609/96 e s.m.i. (con esame effettuato da parte del Comando Vigili del Fuoco) per luoghi di lavoro A RISCHIO MEDIO (CORSO DI TIPO B ALLEGATI IX e X D.M. 10/03/98)

ART. 9 - PROCEDURA DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Capitolato speciale d'appalto
- il Disciplinare di gara
- il Bando di gara e la relativa modulistica
- lo schema di contratto

ART. 10 – OFFERTA

L'offerta è parte integrante del contratto come il presente capitolato speciale – progetto esecutivo. Dopo la presentazione l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. Le ditte concorrenti, pertanto, dovranno far pervenire la loro offerta, completa di ogni parte, nei termini e modi fissati nel bando di gara corredandola di tutta la documentazione richiesta.

ART. 11- MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016, nel rispetto dei parametri e dei criteri dettagliati

nel disciplinare (All.B) e del bando di gara dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Si procederà ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Per l'eventuale verifica dell'anomalia, si prenderanno in considerazione i punteggi assegnati dalla Commissione dopo la riparametrazione.

Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3 e 6 ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, con obbligo di mantenere ferma l'offerta stessa.

Dopo la presentazione l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/24. Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il capitolato speciale – progetto esecutivo.

Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno **50 punti su 80** disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto nel Disciplinare di Gara. Il punteggio minimo sarà calcolato dopo la riparametrazione.

In caso di partecipazione da parte di Consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, questi sono tenuti ad indicare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, per quali consorziati concorrono.

ART. 12 – SUBAPPALTO

E' autorizzato il subappalto, previa autorizzazione dell'Istituzione, ai sensi e con i limiti dell'art. 105 del Dlgs 50/2016.

ART.13 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Comune, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'affidamento e della stipula del contratto, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

ART. 14– CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

La ditta aggiudicataria, al momento della firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva fino al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato speciale – progetto esecutivo, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato dall'Ente con apposito atto.

Il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma di atto pubblico amministrativo, con firma digitale e con spese e oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 15 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato speciale – progetto esecutivo è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze non regolarizzate e contestate con diffide ad adempiere, quali:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 16 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'appaltatore che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il Gestore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

ART. 17– MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà previa verifica della regolare esecuzione, in rate mensili posticipate, dietro presentazioni di regolari fatture.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio **IPA** per l' ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: **FNDGIA**
- codice **CIG**
- numero del buono d'ordine
- dizione “Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel “Reverse Charge”.

L'Istituzione, ricevuta la fattura mensile, effettua, entro il termine di 30 giorni gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvedere nei successivi 30 giorni alla liquidazione del compenso. La completezza dei dati sarà considerata condizione necessaria per procedere alla liquidazione dei corrispettivi.

ART. 18 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i

nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 19 - DIPENDENTI DELLE P.A. DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato dal presente appalto le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto.

ART. 21 – VARIAZIONI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente disposta ed approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

In corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto nei limiti di 1/5 dell'importo complessivo del contratto. In tal senso l'appaltatore è obbligato ad accogliere favorevolmente quanto richiesto applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto fatti salvi il ribasso d'asta.

ART. 22 – DIVIETO DELL'APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO

Non è consentito all'appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Istituzione, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 25 del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

ART. 23 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 24 – INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO - PENALI

Al verificarsi di eventuali inadempienze, da contestarsi formalmente, potranno essere applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ingiustificata e non concordata mancata prestazione del servizio € 500,00;
- inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali": € 1.500,00;
- per ognuna delle infrazioni agli impegni previsti dal presente capitolato speciale – progetto esecutivo e diverse da quelle elencate nel presente schema, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 500,00 a € 1.500,00.

Per infrazioni di particolare gravità (e comportamenti offensivi, ...) e/o a seguito del ripetersi delle sopraelencate infrazioni che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento pieno dei maggiori danni e salva l'applicazione delle penali sopra descritte.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Ente appaltante mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Ente appaltante saranno notificati alla ditta aggiudicataria per iscritto tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016.

ART. 25 – RISOLUZIONE- RECESSO DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico, l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze di cui all'art. 24 del presente capitolato speciale – progetto esecutivo e contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Istituzione di affidare il servizio a terzi. L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

Il presente contratto ha efficacia, subordinatamente alla condizione sospensiva che all'avvio del servizio sia effettivamente raggiunto il numero minimo di ammissioni, quantificato in numero 30 bambini. In caso contrario, nulla spetta all'aggiudicatario.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso all'impresa aggiudicataria verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal co. 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 26- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale – progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

Art. 27 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale – progetto esecutivo, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE
Dr.Paola Cagliari